



**COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.o. 8
SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E AMBIENTE**

**COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA
BANDO DI FINANZIAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE
ART. 24 L. R. N. 31 DEL 05/12/2008**

ANNO 2020

Sommario

1~ PREMESSA	1
2 ~ SCELTE OPERATIVE	1
3~ PARTE GENERALE	1
3.1 ~ Pubblicazione delle procedure amministrative	1
3.2 ~ Misure e tipologie d'intervento ammesse a finanziamento	1
3.3 ~ Localizzazione degli interventi	2
3.4 ~ Condizioni generali	2
3.5 ~ Limiti e divieti generali	3
3.6 ~ Natura del finanziamento e limiti generali	4
3.7 ~ Spese ammissibili	5
3.8 ~ Spese di intervento	5
4 ~ MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"	5
4.1 ~ Chi può presentare domanda	5
4.2 ~ Chi non può presentare domanda	5
4.3~ Condizioni di ammissibilità della domanda	6
4.3.1 ~ Sufficiente capacità professionale dell'imprenditore:	6
4.4 ~ Obiettivi degli investimenti	6
4.5 ~ Tipologie di intervento	6
4.5.1 ~ tipologia 2.1.1: Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali	6
4.5.2 ~ tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle	7
4.5.3 ~ tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	8
4.5.4 ~ tipologia 2.1.5: Coltive arbustive e arboree di particolare pregio	8
4.6 ~ Interventi non ammissibili	9
4.7 ~ Condizioni, limiti e divieti	9
4.8 ~ Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	10
4.9 ~ Criteri di selezione e punteggi.	10
5 ~ MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE"	13
5.1 ~ Chi può presentare domanda	13
5.2 ~ Chi non può presentare domanda	13
5.3 ~ Tipologie di intervento	13
5.4 ~ Condizioni, limiti e divieti	14
5.5 ~ Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	15
5.6 ~ Criteri di selezione e punteggi.	15
6 ~ MISURA 2.3 "RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO"	16
6.1 ~ Chi può presentare domanda	16
6.2 ~ Tipologie di intervento	16
6.3 ~ Condizioni, limiti e divieti	16
6.3.1 ~ Provenienza aziendale della materia prima lavorata.	17
6.4 ~ Limiti ed esclusioni	17
6.5 ~ Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	17
6.6 ~ Criteri di selezione e punteggi.	17
PARTE II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE	21
1~ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	21
1.1 ~ Quando presentare la domanda	21
1.2 ~ A chi presentare la domanda	21
1.3 ~ Come presentare la domanda	21
1.4 ~ Documentazione da allegare alla domanda	22

1.4.1 ~ Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei siti natura 2000	23
1.5 ~ Modifica della domanda	23
1.6 ~ Ricevibilità delle domande	23
2 ~ ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	24
2.1~ Verifica di ammissibilità della domanda	24
2.2 ~ Valutazione di merito	24
2.3 ~ Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	25
2.4 ~ Richieste di riesame	25
2.5 ~ Chiusura dell'istruttoria	25
3 ~ GRADUATORIA DELLE DOMANDE	25
4 ~ FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE	26
5 ~ COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI	26
6 ~ ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI	27
6.1 ~ Proroghe	27
6.2 ~ Varianti	27
6.2.1~ Definizione di varianti	27
6.2.2~ Quando richiedere la variante	28
6.2.3 ~ Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	28
6.2.4 ~ Presentazione della domanda di variante	28
6.2.5~ Istruttoria della domanda di variante	28
6.3~ Cambio del beneficiario	29
7~ ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE	30
7.1~ Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati	30
7.2~ Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici	30
7.3~ Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori	31
7.4 ~ Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	31
7.5 ~ Liquidazione del contributo	32
8 ~ IMPEGNI DEI BENEFICIARI	32
9.1~ Procedimento di revoca	33
10 ~ ERRORE PALESE	33
11~ RINUNCIA	33
12 ~ CAUSE DI FORZA MAGGIORE	34
13 ~ CONTROLLI	34
13.1 ~ Controlli ex post	34
13.2 ~ Controlli di secondo livello	36
14~ RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	36
14.1~ Rimedi amministrativi	36
14.2~ Rimedi giurisdizionali	36
15~ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
SCHEDE DI MISURA	37
ALLEGATO 1 TABELLA UBA AI SENSI DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (UE) N. 808/2014	43
ALLEGATO 2 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	44
ALLEGATO 3A – MISURA 2.1 E 2.3	45
ALLEGATO 3B – MISURA 2.2	46
ALLEGATO 4 - QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI	47
ALLEGATO 5 – FACSIMILE LIBERATORIA	48

1~ PREMESSA

La L.R. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla L.R. 19/2014, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla L.R. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del FEASR. Gli interventi previsti dall'art. 24 della L.R. 31/2008 sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Il presente BANDO definisce le forme e la modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della L.R. 31/2008 in applicazione delle disposizioni attuative approvate con DGR n. 3632 del 21 maggio 2015 e delle procedure amministrative approvate con decreto n. 4697 del 20 aprile 2020

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della L.R. 31/2008, dalle Comunità Montane.

2 ~ SCELTE OPERATIVE

La Comunità Montana Valle Seriana, ogni anno, in relazione alle esigenze del proprio territorio, stabilisce le misure da attivare con le relative tipologie di intervento, il periodo per la presentazione delle domande, i criteri di selezione delle domande con i relativi punteggi di premialità.

Non sono state attivate le tipologie 2.1.6 e 2.3.3 in quanto in passato non sono quasi mai state utilizzate e comunque non ritenute prioritarie per questo ente.

Anche per il corrente anno si è voluto premiare l'azienda "tipo" di montagna, ossia quella azienda che oltre ad una manutenzione e valorizzazione del territorio montano ha anche una consistenza di UBA e SAU tale da rendere produttiva l'attività agricola. Similmente vengono penalizzate le aziende più consistenti poiché, pur riconoscendo la capacità dei titolari, possono mantenere l'attuale livello di produttività anche senza ricevere contributi o che comunque possono accedere a finanziamenti più consistenti (P.S.R.).

3~ PARTE GENERALE

3.1 ~ Pubblicazione delle procedure amministrative

Il presente documento e i suoi contenuti verranno opportunamente pubblicizzati presso i potenziali beneficiari attraverso approvazione con apposito atto, pubblicazione all'albo e sul sito della Comunità Montana (www.cmvalleseriana.bg.it) così come previsto dalla Legge 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

3.2 ~ Misure e tipologie d'intervento ammesse a finanziamento

Le misure attivate per il programma 2020, sono le seguenti:

- *Misura 2.1 - Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole*
 - 2.1.1 realizzazione e adeguamento fabbricati rurali
 - 2.1.3 acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
 - 2.1.4 adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria
 - 2.1.5 colture arboree e arbustive di particolare pregio
- *Misura 2.2 - Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe*

- 2.2.1: Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio.
 - 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.
 - 2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.
 - 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati
 - 2.2.8: Sistemazione di erosioni e dissesti ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
- *Misura 2.3 – Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario.*
 - 2.3.1: adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
 - 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;
 - 2.3.4: acquisto di mezzi trainati per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati (es. carrelli appendice) o allestimento di mezzi aventi la stessa finalità.

3.3 ~ Localizzazione degli interventi

Gli interventi possono essere realizzati nei comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Seriana. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature e macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato¹.

3.4 ~ Condizioni generali

- Ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno per una sola misura; la domanda può riguardare più tipologie d'intervento, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati al successivo punto 3.6.
- Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda. I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.
- I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.20092.

¹ A fini della localizzazione degli interventi si considera l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale, come precisato al successivo paragrafo 7.3

² Consultabile sul sito web della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia (www.sanita.regione.lombardia.it).

- I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel punto 3.3 "localizzazione degli interventi" e devono rientrare nella definizione di PMI, di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.
- Non saranno concessi aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>;
- Non saranno pagati aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 il quale definisce "impresa in difficoltà" "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

3.5 ~ Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"³ nei primi 24 mesi dal loro primo insediamento⁴);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la

³ In linea con quanto indicato dall'art. 2 (34) del Reg. (UE) n. 702/2014, si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

⁴ Reg. (UE) n. 702/2014 art. 14 comma 9 lettera d.

capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁵:

- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014.

3.6 ~ Natura del finanziamento e limiti generali

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nelle nel presente Bando.

Il contributo complessivo concedibile ad un beneficiario come sovvenzione diretta (conto capitale), è indicato nella seguente tabella.

Misure e tipologie	Contributo <u>massimo</u> <u>concedibile per triennio</u>
2.1, 2.2	€ 40.000,00
2.3.1, 2.3.2, 2.3.4	€ 80.000,00

Per triennio si intendono tre anni solari consecutivi da valutare su base mobile a far data dall'anno di concessione dell'agevolazione e per i due anni antecedenti alla stessa. Per la concessione dell'agevolazione nel 2020 il triennio è costituito dal 2020, 2019 e 2018.

Per verificare il rispetto del limite al contributo massimo concedibile, si effettua la somma degli importi già concessi per le domande presentate dal richiedente sulle misure o tipologie di intervento indicate nella prima colonna nell'anno solare corrente e nei due anni solari precedenti.

In ogni caso i contributi non possono superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al regolamento UE 702/2014 e in particolare dell'art. 14 par. 12, 13 e 14 nonché dell'art. 17 par. 9 e 10.

⁵ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

3.7 ~ Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile in alcun modo. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5 del regolamento (UE) n. 702/2014.

3.8 ~ Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

- la progettazione o la relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
- la direzione dei lavori;
- le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10% per i liberi professionisti;
 - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici e per i Consorzi forestali (solo per lavori sui terreni dei consorziati);
- per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

4 ~ MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

4.1 ~ Chi può presentare domanda

- A. **impresa individuale** con il possesso dei seguenti requisiti:
- titolare di partita IVA in campo agricolo;
 - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sez. speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”);
 - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- B. **società agricola** e avere i seguenti requisiti:
- titolare di partita IVA in campo agricolo;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sez. speciale “imprese agricole”);
 - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- C. **società cooperativa** e avere i seguenti requisiti:
- titolare di partita IVA in campo agricolo;
 - iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
 - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

4.2 ~ Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

4.3~ Condizioni di ammissibilità della domanda

4.3.1 ~ Sufficiente capacità professionale dell'imprenditore:

Il legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa devono dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

4.4 ~ Obiettivi degli investimenti

A norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

4.5 ~ Tipologie di intervento

4.5.1 ~ tipologia 2.1.1: Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali

1. La realizzazione dei fabbricati rurali, destinati prevalentemente alla produzione primaria, o interventi di adeguamento degli stessi, quali ad esempio :
 - a) sistemazione o adeguamento di elementi strutturali:
 - rifacimento del tetto, consolidamento delle pareti, ecc.;
 - ricoveri per l'allevamento e la stabulazione di bovini, equini (solo per animali da carne), suini, ovi-caprini;
 - annessi produttivi per allevamenti ovvero sale mungitura, sale parto;
 - depositi per materie prime e scorte;
 - locali accessori di servizio all'attività aziendale: depositi attrezzi agricoli, officine di riparazione dei macchinari aziendali, spogliatoi a servizio esclusivo dell'attività agricola;
 - realizzazione di concimaie e vasche per la raccolta e maturazione delle deiezioni animali;

- serre (con limitazioni imposte dal capitolo "limiti e divieti") di produzione e solo per aziende orto-florovivaistiche;
- locali per l'estrazione e il confezionamento del miele.

b) Realizzazione, solo per fabbricato catastalmente rurale e destinato prevalentemente alla produzione primaria, di:

- servizi igienici;
- allacciamento all'impianto idrico o elettrico;
- predisposizione del sistema fognario.
- cisterne/vasche per la raccolta di acqua da destinare allo svolgimento dell'attività agricola e all'abbeverata degli animali.

2. Gli impianti energetici funzionanti con energie rinnovabili e in particolare quelli connessi alla possibile soluzione dei problemi energetici degli insediamenti isolati quali:

- utilizzo dell'energia solare;
- utilizzo dell'energia idraulica;
- utilizzo delle biomasse vegetali per almeno i 2/3 di provenienza aziendale⁶.

Ai sensi dell'art. 14 par. 4 del regolamento 702/2014 l'investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, e per gli impianti di produzione devono soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

Sono esclusi dal finanziamento:

- i fabbricati adibiti alla trasformazione, conservazione, stagionatura e commercializzazione dei prodotti trasformati (finanziabili sulla misura 2.3.1);
- I fabbricati abitativi o parte di essi;
- i fabbricati adibiti o al servizio dell'allevamento cinofilo;
- le recinzioni esterne di qualsiasi tipo;
- la realizzazione di opere di abbellimento esterne;
- le opere di manutenzione ordinaria;
- opere e impianti destinati alla vendita di energia.

4.5.2 ~ tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Acquisto delle seguenti attrezzature:

- impianti per la mungitura (fissi o mobili);
- carri miscelatori;
- vasche per la refrigerazione del latte;
- raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- abbeveratoi automatici;
- distributori automatici per l'alimentazione;
- poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature anche mobili (ad es. transenne utilizzate per la cura del bestiame) per altri allevamenti zootecnici;
- altre attrezzature di stalla.

⁶ L'intervento non è ammesso se il richiedente non dimostra di disporre delle sufficienti estensioni di boschi da cui ricavare, nel rispetto delle Norme Forestali Regionali, la quantità di biomassa necessaria a coprire la quota minima di provenienza aziendale pari ai 2/3 del totale.

Tutte le attrezzature/macchinari mobili devono essere facilmente rintracciabili e devono riportare la targhetta con il numero seriale. Qualora quest'ultima non fosse fornita dalla ditta deve essere apposta dal beneficiario.

4.5.3 ~ tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

L'acquisto di macchine agricole⁷ e attrezzature agricole nuove destinate esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria⁸) ad esempio:

- fienagione: falciatrici rotanti e a lama, motofalciatrici e condizionatrici, voltafieno, andanatori, autocaricanti, imballatrici, avvolgitrici, piccoli impianti di essiccazione, forche e sollevatori;
- lavorazione terreno: trattrici, spandiletame, spandiliquame, attrezzature per la raccolta dei prodotti, per la lavorazione del terreno, per la semina e la raccolta dei prodotti;
- rimorchi: per il trasporto di animali vivi o di prodotti aziendali e materie prime
- attrezzature per l'estrazione e il confezionamento del miele: dispercolatrice/banco per dispercolare, smelatore, miscelatore, maturatore, dosatrice (solo per aziende con laboratorio autorizzato o che presentano contestuale domanda per la realizzazione dello stesso).

L'acquisto delle attrezzature sopra indicate (escluse le trattrici) non sarà ammesso qualora sia stato erogato un contributo per un'attrezzatura simile negli ultimi 5 anni.

Non sarà ammesso l'acquisto di trattrici qualora il richiedente negli ultimi 10 anni abbia già beneficiato di un finanziamento per lo stesso investimento. La presente regola non si applica nel caso in cui la proposta sia relativa ad una trattrice avente una potenza di +20CV o di -20CV rispetto a quella precedentemente finanziata o di tipologia differente (cassonato, guida ribaltabile ecc).

Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

Tutte le attrezzature/macchinari mobili devono essere facilmente rintracciabili e devono riportare la targhetta con il numero seriale. Qualora quest'ultima non fosse fornita dalla ditta deve essere apposta dal beneficiario.

4.5.4 ~ tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio

Sono ammissibili:

1. Introduzione o reintroduzione di colture arbustive ed arboree di particolare pregio che, nel rispetto delle tradizioni locali, si adattino alle condizioni ambientali della zona e contribuiscano alla valorizzazione del territorio e al miglioramento del reddito agricolo, ossia:
 - a) impianti di piccoli frutti (quali lamponi, mirtilli, more, fragole, ...) e piante officinali con varietà selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona (min 1000 metri quadrati di superficie);
 - b) reimpianto di frutteti mediante l'utilizzo di cultivar selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona (min 2000 metri quadrati di superficie);
 - c) impianto o reimpianto di altre specie autoctone caratteristiche (quali castagno da frutto, sorbo, piante micorrizzate per la produzione di tartufi e funghi) (min. 2000 metri quadrati di superficie);
2. Impianti e le attrezzature per la difesa delle colture dalla grandine e dal gelo.

La superficie dell'intervento può essere divisa al massimo in 3 lotti.

I lavori di impianto possono essere realizzati dall'azienda ma gli stessi non sono ammissibili a contributo.

⁷ Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

⁸ Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

4.6 ~ Interventi non ammissibili

1. l'acquisto di terreni e di fabbricati;
2. l'acquisto di animali⁹;
3. l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
4. l'acquisto di diritti di produzione agricola e di diritti all'aiuto¹⁰;
5. impianto di piante annuali;
6. le opere di manutenzione ordinaria;
7. gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
8. i lavori di drenaggio¹¹;
9. gli impianti e i reimpianti di vigneti e oliveti
10. l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.

4.7 ~ Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, e in particolare:

1. gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
2. gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
3. gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
4. gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none">- Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell'articolo 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.- La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto.- Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza.- Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.
FLORO-VIVAISMO	<ul style="list-style-type: none">- Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.
MIELE	<ul style="list-style-type: none">- Sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.

⁹ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.e.

¹⁰ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.a e b.

¹¹ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.c.

Comparto	Limiti e divieti
FRUTTICOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. - Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 4.1).

4.8 ~ Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Aziende con numero di ULU alla data di presentazione della domanda uguale o maggiore a 0,5 (uguale o maggiore a 900 ore annue).

Ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile, non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 50.000,00 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile.

Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u>
giovani imprenditori agricoli	€ 30.000,00	50% *	15.000,00
altri richiedenti	€ 30.000,00	40%	12.000,00

Aziende con numero di ULU, alla data di presentazione della domanda, minore a 0,5 (minore di 900 ore annue).

Ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile, non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 16.650,00 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile.

Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u>
giovani imprenditori agricoli	€ 10.000,00	50%*	€ 5.000,00
altri richiedenti	€ 10.000,00	40%	€ 4.000,00

* La maggiorazione di contributo può essere applicata solamente se l'investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura.

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 702/2014.

4.9 ~ Criteri di selezione e punteggi.

Punteggi

La priorità di finanziamento verrà stabilita con l'assegnazione di punteggi relativi a:

- tipo di azienda "punteggio comune";
- tipologia d'intervento, le domande saranno suddivise tra opere o acquisti in base all'investimento che prevede la maggiore spesa.

La fonte dei dati per il calcolo dei punteggi è il fascicolo aziendale presente a SISCO alla data della presentazione della domanda, mentre la fonte dei dati per il calcolo delle ULU sarà la tabella dei valori medi di impiego di manodopera approvata dalla Regione Lombardia (D.D.U.O. 16.05.12 - n. 4209).

Nell'ambito della determinazione delle ULU l'inserimento di ore annue relative alla gestione di superfici boscate potrà essere ammesso solo in presenza di idonea denuncia di taglio o di documentazione

ufficiale (istanze di contributo ecc..) comprovante la realizzazione di interventi sulla superficie medesima e identificata a livello catastale in conformità ai dati contenuti nel fascicolo aziendale.

A parità di punteggio verrà finanziata la domanda presentata prima a SIARL.

Punteggio comune:

Età dell'imprenditore (per le società agricole e per le cooperative agricole si utilizzerà l'età media, per eccesso, dei soci):

Età imprenditore anni compiuti o da compiere nell'anno di presentazione della domanda	Punteggio massimo a 18 anni	30 punti
	Da 18 a 40 anni di età	- 1 punto per ogni anno d'età
	Per età compresa tra 41 e 45	6 punti
	Per età compresa tra 46 e 50	5 punti
	Per età compresa tra 51 e 55	4 punti
	Per età compresa tra 56 e 60	3 punti
	Per età compresa tra 61 e 65 anni	1 punti
	Per età superiore ai 66 anni	0 punti

Dimensione aziendale SAU

SAU (superficie agricola utilizzata) Ettari, are, centiare	Maggiore di 55.00.00	10 punti
	Compresa tra 30.00.01 e 55.00.00	12 punti
	Compresa tra 20.00.01 e 30.00.00	14 punti
	Compresa tra 12.00.01 e 20.00.00	16 punti
	Compresa tra 6.00.01 e 12.00.00	8 punti
	Compresa tra 2.00.01 e 6.00.00	5 punti
	Minore di 2.00.00	0 punti
	Minore di 10.00.00 - solo aziende /florovivaistiche/orto-frutticole	6 punti

Dimensione aziendale Unità di Bestiame Adulto (UBA)

Numero di UBA (unità bovine adulte) anagrafe zootecnica (vedasi anche allegato 1)	Maggiore di 70,01	8 punti
	Compresa tra 50,01 e 70,00	10 punti
	Compresa tra 35,01 e 50,00	14 punti
	Compresa tra 15,01 e 35,00	16 punti
	Compresa tra 10,01 e 15,00	12 punti
	Compresa tra 6,01 e 10,00	7 punti
	Compresa tra 2,01 e 6,00	3 punti
	Minore di 2,01	0 punti
Per aziende di apicoltura e allevamento conigli, nelle quali tale tipologia di allevamento è prevalente rispetto ad altre attività (in termini di ore annue impiegate) viene attribuito il seguente punteggio:		
Numero di arnie	Maggiore di 70	8 punti
	Compreso tra 20 e 70	12 punti
	Minore di 20	0 punti
Numero di cunicoli	Maggiore di 500	8 punti
	Compreso tra 101 e 500	10 punti
	Compreso tra 40 e 100	5 punti
	Minore di 40	0 punti

Professionalità dell'attività agricola:

Numero di ULU "Unità Lavorative Uomo" calcolate con tabella regionale (vedasi anche allegato 2)	Maggiore di 2 ULU (3600 ore annue)	22 punti
	Compreso tra 1,5 e 2 ULU (2700 - 3599 ore annue)	24 punti
	Compreso tra 1 e 1,5 ULU (1800 - 2699 ore annue)	28 punti
	Compreso tra 0,75 e 1 ULU (1350 - 1799 ore annue)	26 punti

	Compreso tra 0,5 e 0,75 ULU (900 - 1349 ore annue)	14 punti
	Compreso tra 0,25 e 0,5 ULU (450 - 899 ore annue)	6 punti
	Minore di 0,25 ULU (450 ore annue)	0 punti

Penalizzazione per interventi non realizzati

Opere o acquisti non realizzati nei tre precedenti esercizi finanziari	Rinuncia per cause di forza maggiore documentabili	0
	Rinuncia scritta entro 60 giorni dal finanziamento	- 20 punti
	Rinuncia scritta a contributo oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento	- 30 punti
	Revoca del contributo	- 40 punti
	Mancata esecuzione delle opere e/o degli acquisti senza comunicazioni scritte	- 60 punti

Presentazione domande anni precedenti

Presentazione domande anni precedenti In caso di contributi in più anni il punteggio si somma	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2019	- 15 punti
	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2018	- 10 punti
	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2017	- 5 Punti

Punteggi per le domande relative ad opere

Tipologia	Sub-tipologia	Punti	Punti ristrutturazione	
2.1.1	Progetti relativi a fabbricati utilizzati per la gestione del bestiame	sale mungitura	7	3
		ricoveri e stalle	6	
		Paddock, penzane etc	5	
	Progetti relativi ad altri fabbricati ad uso produttivo	Laboratorio per estrazione e confezionamento miele	10	3
		depositi scorte (fienili ecc.)	4	
		depositi attrezzi, macchinari	3	
		altri locali produttivi	2	
	Progetti relativi a concimaie, vasche per liquame e simili		8	3
	Progetti relativi ad opere per la raccolta di acqua piovana ad uso aziendale/ agricolo		8	3
	Realizzazione impianti energetici funzionanti con energie rinnovabili		5	3
Realizzazione o allacciamento di impianti (elettrico, idrico, gas) su fabbricati produttivi solo se non già ricompresi nei progetti di ristrutturazione e realizzazione degli stessi			5	
Progetti relativi alla realizzazione di serre			5	
2.1.5	Reimpianto di frutteti con cultivar antiche di zona		15	
	Impianto e reimpianto di castagni da frutto		12	
	Impianti di piccoli frutti e piante officinali		8	
	Installazione di impianti antigelo/antigrandine		10	

Il punteggio di ristrutturazione viene assegnato solo per opere da eseguire su fabbricati esistenti che non comportino la demolizione completa dei medesimi.

Punteggi per situazioni eccezionali

Evento calamitoso	25 punti
Obbligo di trasferimento fabbricati produttivi (prescrizioni sanitarie / urbanistiche)	20 punti

Punteggi per le domande relative ad attrezzature

2.1.3	Impianti e attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti (tank latte, fini ecc.) -	24 punti
	Impianti e attrezzature per la mungitura	22 punti
	Impianti e attrezzature per la gestione dei reflui zootecnici	20 punti
	Impianti e attrezzature per l'alimentazione, la stabulazione, l'abbeverata, la cura degli animali anche mobili	18 punti
	Impianti e attrezzatura per lo stoccaggio delle materie prime (silos ecc.)	14 punti
2.1.4	Acquisto attrezzature innovative per essiccazione e trattamento foraggi.	23 punti
	Acquisto attrezzature per estrazione e confezionamento del miele	22 punti
	Acquisto carri trasporto animali	21 punti
	Acquisto di trattrici	13 punti
	Macchine e attrezzature per lavorazione terreno, semina, raccolta prodotti, trattamenti	19 punti
	Macchine e attrezzi per la fienagione o la raccolta di foraggi freschi, per la movimentazione del foraggio	17 punti
	Acquisto carri spandiletame e carri da trasporto	15 punti
	Punteggio aggiuntivo specifiche tecniche per lavorazione dei terreni in forte pendenza	1 punti

5 ~ MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE¹²"

5.1 ~ Chi può presentare domanda

- I proprietari pubblici¹³ e privati, singoli o associati, di malghe.
- Gli affittuari e concessionari, singoli o associati, di malghe che abbiano sottoscritto un contratto di affitto/concessione di durata non inferiore a 6 anni.

5.2 ~ Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli proprietari di malghe¹⁴.

5.3 ~ Tipologie di intervento

- 2.2.1: Manutenzione straordinaria¹⁵, ristrutturazione¹⁶ e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio.
- 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.

¹² Per malga si intende l'insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, boschi, incolti), fabbricati e infrastrutture in cui si svolgono le attività agricole d'alpeggio.

¹³ I consorzi forestali o d'alpeggio con personalità giuridica pubblica sono soggetti pubblici (art. 56 della l.r. 31/2008).

¹⁴ Qualora la malga sia di proprietà di una impresa agricola, l'intervento in questione va ricondotto alla precedente misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole".

¹⁵ Manutenzione straordinaria come definita alla lettera b) del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

¹⁶ Ristrutturazione come definita alla lettera d) del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

- 2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.
- 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.
- 2.2.8: Sistemazione di erosioni e dissesti ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

5.4 ~ Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.2 (a esclusione della tipologia d'intervento 2.2.5 che fa riferimento alle condizioni previste per la misura 2.3) deve rispettare le condizioni di cui al Reg. CE n. 702/2014 e in particolare quelle riportate ai punti da 1 a 4 del precedente par. 7.5.

Non sono ammissibili le opere di ordinaria manutenzione.

Gli interventi ammissibili e gli ulteriori limiti e divieti relativi alle specifiche tipologie sono riportati nella sottostante tabella.

Tipologia di intervento	Interventi ammissibili	Limiti e divieti
FABBRICATI IMPIANTI ATTREZZATURE	Interventi integrati di manutenzione straordinaria Ristrutturazione di fabbricati esistenti comprensivi di impianti e di attrezzature fisse Realizzazione ex novo di locali e strutture a completamento dell'esistente Installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile	Il finanziamento per l'adeguamento delle strutture per la trasformazione lattiero-casearia è vincolato all'effettiva monticazione con bestiame da latte e all'utilizzo della struttura per almeno 5 anni Non sono finanziati interventi che prevedano l'esclusivo acquisto di attrezzature Non sono finanziati interventi di sostituzione
OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO O ENERGETICO	Elettrodotti Centraline idroelettriche (turbine) Investimenti per il risparmio energetico Pannelli fotovoltaici Caldaie a legna	Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni della malga ed in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire esclusivamente dall'alpeggio
OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO O IDRICO	Realizzazione di acquedotti o adeguamento di quelli esistenti Costruzione e o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc.)	
SISTEMAZIONI EROSIONI E DISSESTI	Tutti gli investimenti	Ricorrere laddove possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica Gli interventi relativi alla presente tipologia non possono superare il 25% della spesa complessivamente ammessa per l'intervento

5.5 ~ Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 50.000,00 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u>
2.2.5	Tutti	30.000,00	40%	12.000,00
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.8	Enti pubblici	30.000,00	60%	18.000,00
	Altri richiedenti	30.000,00	60%	15.000,00

5.6 ~ Criteri di selezione e punteggi.

La graduatoria delle domande finanziabili verrà stabilita mediante i punteggi riportati nella tabella seguente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Tipologia di richiedente

Titolare della domanda di contributo	Proprietario pubblico	20 punti
	Affittuario/concessionario (di malghe pubbliche / private)	15 punti
	Proprietario privato	8 punti

Tipologia d'intervento: qualora venissero realizzati più interventi ascrivibili a diverse tipologie, verrà assegnato il punteggio alla tipologia di intervento che comporta la maggiore spesa.

2.2.3 - Adeguamento e/o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame;		30 punti
2.2.4 - Adeguamento e/o costruzione di opere di approvvigionamento energetico quali: elettrodotti, centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici		27 punti
2.2.1 - Manutenzione straordinaria , ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio	adeguamento igienico-sanitario (bagno, locali abitazione) edificio principale	21 punti
	penzana, tettoie, fienile	18 punti
	altro	9 punti
2.2.5 - Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati		15 punti
2.2.8 - Sistemazione di erosioni e dissesti ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.		9 punti

Dimensione alpeggio da piano di pascolamento o da contratto d'affitto

Superficie pascolabile (Ettari . Are)	< 50,00	8 punti
	> 50,01 < 100,00	15 punti
	> 100,00	10 punti
Carico animali in UBA	< 50,00	5 punti
	> 50,01 < 100,00	15 punti
	> 100,01	10 punti
Viabilità	assente	15 punti
	scarsa	10 punti
	buona (fino al piede dell'alpe)	5 punti

Previsione interventi

Interventi previsti nei piani di assestamento forestale o piani di indirizzo forestale	si	10 punti
	no	0 punti

In caso di medesima priorità si darà precedenza agli alpeggi che negli ultimi tre anni non hanno usufruito di contributi.

6 ~ MISURA 2.3 “RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO”

6.1 ~ Chi può presentare domanda

- A. Le forme associative di produttori agricoli e di imprese di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli¹⁷;
- B. le imprese agricole individuali, le società agricole e le cooperative agricole di cui al par. 4.3 che dimostrino di avere una sufficiente capacità professionale, come stabilito al punto 4.3.1;
- C. i Comuni.

6.2 ~ Tipologie di intervento

- 2.3.1: adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;
- 2.3.4: acquisto di mezzi trainati per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati (es. carrelli appendice) o allestimento di mezzi aventi la stessa finalità.

Possono essere finanziati gli interventi riguardanti i prodotti trasformati che rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al *Trattato che istituisce la Comunità Europea*. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono esclusivamente i seguenti:

- a) lattiero-caseario;
- b) carne;
- c) frutticolo;
- d) cerealicolo;
- e) apistico.

Tutte le attrezzature/macchinari mobili devono essere facilmente rintracciabili e devono riportare la targhetta con il numero seriale. Qualora quest'ultima non fosse fornita dalla ditta deve essere apposta dal beneficiario.

6.3 ~ Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.3 deve rispettare le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- 1) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 2) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 3) gli aiuti non siano concessi se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- 4) i costi ammissibili consistono nei costi per gli investimenti materiali e immateriali come definiti all'articolo 17 del Reg. (UE) n. 702/2014.

¹⁷Come definite all'art. 1 del d.lgs. n. 102/2005.

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati e gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

6.3.1 ~ Provenienza aziendale della materia prima lavorata.

Nel caso dei richiedenti di cui alla precedente lettera B del par. 9.1, almeno i 2/3 della materia prima lavorata devono essere di provenienza aziendale, ossia prodotti dal richiedente stesso.

6.4 ~ Limiti ed esclusioni

Di seguito vengono riportati i limiti e le esclusioni per comparto d'intervento coerenti con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti ed esclusioni
CEREALICOLO	Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima. I cereali oggetto di trasformazione devono appartenere a specie e varietà tradizionalmente coltivate in zona
APISTICO	Sono esclusi i locali e le attrezzature per l'estrazione e il confezionamento del miele, in quanto trattasi di produzione primaria (vedasi 2.1.1. 2 .2.1.4)

6.5 ~ Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Aziende con numero di ULU, alla data di presentazione della domanda, superiore a 0,5 (maggiore di 900 ore annue).

Ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile, non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 83.000,00 euro, al netto di IVA, per la misura 2.3.1 e di importo superiore a 50.000,00 euro, al netto di IVA, per la misura 2.3.2.

Tipologie di intervento	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u>
2.3.1	50.000,00	40%	20.000,00
2.3.2 e 2.3.4	30.000,00		12.000,00

Aziende con numero di ULU, alla data di presentazione della domanda, minore a 0,5 (minore di 900 ore annue).

Ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile, non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 16.650,00 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile.

Tipologie di intervento	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u>
2.3.1 , 2.3.2., 2.3.4	€ 10.000,00	40%*	€ 4.000,00

Per verificare il rispetto del limite della spesa massima ammessa all'anno e di quello del contributo massimo erogabile, si considera la somma degli importi relativi alle domande presentate dal richiedente sulle tipologie di intervento indicate nella prima colonna.

6.6 ~ Criteri di selezione e punteggi.

Punteggi

La priorità di finanziamento verrà stabilita con l'assegnazione di punteggi relativi a:

- tipo di beneficiario;
- tipo d'intervento;

Per l'anno corrente si è deciso di favorire le aziende ad indirizzo "carne" e che propongono investimenti singoli, ad esempio solo macello o solo attrezzature per macello.

A parità di punteggio verrà finanziata la domanda presentata prima a SIARL.

Tipologia di richiedente

Titolare della domanda	Comune	70 punti
	Cooperative Agricole	20 punti
	Azienda Agricola Singola	vedi sotto

Punteggio per azienda, società agricole:

Età dell'imprenditore (per le società agricole si utilizzerà l'età media, per eccesso, dei soci):

Età imprenditore anni compiuti o da compiere nell'anno di presentazione della domanda	Punteggio massimo a 18 anni	30 punti
	Da 18 a 40 anni di età	- 1 punto per ogni anno d'età
	Per età compresa tra 41 e 45	6 punti
	Per età compresa tra 46 e 50	5 punti
	Per età compresa tra 51 e 55	4 punti
	Per età compresa tra 56 e 60	3 punti
	Per età compresa tra 61 e 65 anni	1 punti
	Per età superiore ai 66 anni	0 punti

Dimensione aziendale SAU

SAU (superficie agricola utilizzata) Ettari. are. centiare	Maggiore di 55.00.00	10 punti
	Compresa tra 30.00.01 e 55.00.00	12 punti
	Compresa tra 20.00.01 e 30.00.00	14 punti
	Compresa tra 12.00.01 e 20.00.00	16 punti
	Compresa tra 6.00.01 e 12.00.00	8 punti
	Compresa tra 2.00.01 e 6.00.00	5 punti
	Minore di 2.00.00	0 punti
	Minore di 10.00.00 - solo aziende orto-frutticole	6 punti

Dimensione aziendale Unità di Bestiame Adulto (UBA)

Numero di UBA (unità bovine adulte) anagrafe zootecnica (vedasi anche allegato 1)	Maggiore di 70,01	8 punti
	Compresa tra 50,01 e 70,00	10 punti
	Compresa tra 35,01 e 50,00	14 punti
	Compresa tra 15,01 e 35,00	16 punti
	Compresa tra 10,01 e 15,00	12 punti
	Compresa tra 6,01 e 10,00	7 punti
	Compresa tra 2,01 e 6,00	3 punti
	Minore di 2,01	0 punti
Per aziende di apicoltura e allevamento conigli, nelle quali tale tipologia di allevamento è prevalente rispetto ad altre attività (in termini di ore annue impiegate) viene attribuito il seguente punteggio:		
Numero di arnie	Maggiore di 70	8 punti
	Compreso tra 20 e 70	12 punti
	Minore di 20	0 punti
Numero di cunicoli	Maggiore di 500	8 punti
	Compreso tra 101 e 500	10 punti
	Compreso tra 40 e 100	5 punti
	Minore di 40	0 punti

Professionalità dell'attività agricola:

Numero di ULU Unità Lavorative Uomo calcolate con tabella regionale (vedasi anche allegato 2)	Maggiore di 2 ULU (3600 ore annue)	22 punti
	Compreso tra 1,5 e 2 ULU (2700 - 3599 ore annue)	24 punti
	Compreso tra 1 e 1,5 ULU (1800 - 2699 ore annue)	28 punti
	Compreso tra 0,75 e 1 ULU (1350 - 1799 ore annue)	26 punti
	Compreso tra 0,5 e 0,75 ULU (900 - 1349 ore annue)	14 punti
	Compreso tra 0,25 e 0,5 ULU (450 - 899 ore annue)	6 punti
	Minore di 0,25 ULU (450 ore annue)	0 punti

Penalizzazione per interventi non realizzati

Opere o acquisti non realizzati nei precedenti esercizi finanziari	Rinuncia scritta per cause di forza maggiore documentabili	0 punti
	Rinuncia scritta entro 60 giorni dal finanziamento	- 20 punti
	Rinuncia scritta a contributo oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento	- 30 punti
	Revoca del contributo	- 40 punti
	Mancata esecuzione delle opere e/o degli acquisti senza comunicazioni scritte	- 60 punti

Presentazione domande anni precedenti

Presentazione domande anni precedenti In caso di contributi in più anni il punteggio si somma	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2019	- 15 punti
	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2018	- 10 punti
	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2017	- 5 Punti

Punteggi domande relative all'investimento

Tipologia d'intervento proposto

Per le domande che prevedono sia opere che acquisti il punteggio verrà assegnato in base all'investimento che comporta la spesa maggiore

2.3.1	Locali per: trasformazione, maturazione, stagionatura, conservazione, stoccaggio	Settore carne	7 punti	
		Settore lattiero caseario	4 punti	
		Altri settori	2 punti	
	Locali per commercializzazione	Settore carne	6 punti	
		Settore lattiero caseario	3 punti	
		Altri settori	1 punti	
	Intervento strutturale relativo al singolo locale	Trasformazione	7 punti	
		Maturazione, stagionatura	4 punti	
		Conservazione, stoccaggio	2 punti	
		Commercializzazione	1 punti	
Interventi strutturali ascrivibili a diverse destinazioni d'uso			6 punti	
Tipo di progetto proposto	Ristrutturazione edificio esistente		3 punti	
	Ampliamento edificio esistente		1 punti	
2.3.2	Attrezzature e impianti per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti	Settore carne	10 punti	
		Settore lattiero caseario	8 punti	
		Altri settori	6 punti	
	Attrezzature e impianti riconducibili ad una unica destinazione d'uso	Trasformazione		10 punti
		Maturazione, stagionatura		8 punti
		Conservazione, stoccaggio		6 punti
		Commercializzazione		4 punti
Più attrezzature e impianti ascrivibili a diverse destinazioni d'uso			7 punti	

2.3.4	Acquisto di mezzi trainati per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati (es. carrelli appendice,) o allestimento di mezzi aventi la stessa finalità.	Settore carne	14 punti
		Settore lattiero caseario	12 punti
		Altri settori	10 punti

PARTE II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1~ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 ~ Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dall'**18 maggio 2020** al **29 giugno 2020**.

1.2 ~ A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla Comunità Montana Valle Seriana nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

1.3 ~ Come presentare la domanda

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana Valle Seriana, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo (SISCO) della Regione Lombardia, entro il termine previsto dal presente Bando.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare preventivamente il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO);
- registrarsi con le modalità indicate sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- accedere alla domanda per gli aiuti **articolo 24** L.R. 31/2008, indirizzandola alla Comunità Montana Valle Seriana;
- scegliere una delle misure previste dal presente Bando e, all'interno di questa, una o più tipologie fra quelle previste dal Bando; il sistema propone tutte le misure (2.1, 2.2, 2.3) e le tipologie previste dalle disposizioni attuative regionali, indipendentemente dalla Comunità Montana d'indirizzo: **la scelta di una misura e di tipologie non previste dal presente Bando comporta il rigetto parziale o totale della domanda in fase istruttoria;**
- compilare la domanda in tutte le sue parti, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;
- sottoscrivere il file scaricato, **senza aprirlo**, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo punto 3.4, deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma

2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);

- caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, **purché questa avvenga entro il termine stabilito dal presente Bando al punto 1.1. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

1.4 ~ Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, alla domanda deve essere allegata e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip), la seguente documentazione:

1. descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, redatta sul modello di scheda di misura allegato al presente Bando;
2. per acquisto di macchine, impianti e attrezzature: almeno due preventivi di spesa corredati eventualmente di scheda tecnica, e. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere redatti su carta intestata dei fornitori e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti tra loro;
 - comparabili;
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per impianti fissi complessi (es. impianto mungitura fisso) il preventivo dovrà essere dettagliato e riportare le voci di acquisto (per singolo macchinario) distinto dal costo relativo alle opere di installazione, montaggio ecc.;

3. per le opere: progetto esecutivo composto da relazione tecnica, planimetrie di progetto, fotografie dello stato di fatto, computo metrico analitico estimativo (redatto sulla base del prezzario della Camera di Commercio, delle opere forestali della Regione Lombardia o equivalenti);
4. copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi previsti dal progetto ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di opere realizzate dai Comuni sul territorio di competenza, che non necessitano di autorizzazione di Enti terzi, la deliberazione di approvazione del progetto ha i medesimi effetti del permesso di costruire (*);
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedasi allegato 3A e 3B), riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;
 - per la misura 2.2, nel caso di affittuari o concessionari, singoli o associati, di aver sottoscritto il contratto di concessione/affitto dell'alpeggio (o malga), e riportando i seguenti dati desunti dal contratto stesso: nome del proprietario, superficie interessata, riferimenti catastali, data di stipula, scadenza/durata, eventuali clausole;
 - qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di avere richiesto (nei tempi indicati al successivo punto 1.4.1) ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo e/o specifica autorizzazione, riportando le eventuali prescrizioni.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato, ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte, le tavole progettuali dai progettisti

che le hanno predisposte, ecc. Fanno eccezione quelli contrassegnati con asterisco (*) nell'elenco precedente.

1.4.1 ~ Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei siti natura 2000

Gli enti gestori di parchi o riserve o siti natura 2000 si esprimono in merito alla realizzazione dell'intervento entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del richiedente della proposta completa di progetto o di relazione, attraverso l'emissione, a seconda dei casi, di parere, nulla osta, autorizzazioni o valutazione di incidenza. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (punto 6.2).

Il provvedimento dell'ente gestore ha come oggetto:

- nel caso di valutazione di incidenza, le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- in tutti gli altri casi, le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

Fatta salva ogni altra previsione normativa specifica, l'assenso si intende acquisito qualora l'ente gestore non abbia comunicato al richiedente il diniego entro i termini sopra indicati. La Comunità Montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali provvedimenti da parte degli enti gestori che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

L'assenso dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria;
- tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio;
- tipologia 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati;
- misura 2.3: Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario (tutte le tipologie).

1.5 ~ Modifica della domanda

Entro il termine di presentazione delle domande fissato dal presente Bando, il richiedente può presentare una nuova domanda, che costituisce un nuovo procedimento, senza autorizzazione preventiva e con le modalità e le condizioni indicate nei precedenti paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4. Ciò anche al fine di sanare eventuali errori di compilazione.

Ogni nuova domanda validata annulla la precedente. Se la nuova domanda non è chiusa e validata entro i termini previsti dal presente Bando, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

1.6 ~ Ricevibilità delle domande

La Comunità Montana provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco. Gli allegati caricati in SISCO non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana verifica che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del Bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Terminata la fase di verifica della ricevibilità delle domande di aiuto, il Responsabile del Procedimento provvede:

- per le domande considerate non ricevibili, a dare comunicazione al richiedente, tramite PEC, della non ricevibilità della domanda. La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al successivo punto 3;

- per le domande risultate ricevibili, a effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ai richiedenti.

2 ~ ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana Valle Seriana. La Comunità Montana provvede a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

La Comunità Montana Valle Seriana provvede a verificare la correttezza dell'indirizzamento da parte del richiedente, provvedendo, in caso di errore, ad inoltrare la domanda ad altra Comunità Montana competente per territorio.

2.1~ Verifica di ammissibilità della domanda

La Comunità Montana verifica:

- la validità della firma (soggetto firmatario abilitato);
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento dando un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ammissibilità della domanda.

Si evidenzia, relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, che **questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse**. Pertanto, la documentazione indicata al punto 1.4 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

2.2 ~ Valutazione di merito

La Comunità Montana procede ad effettuare:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- la verifica della ragionevolezza delle spese¹⁸;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nel presente Bando;
- la verifica che la spesa totale prevista per l'intervento proposto sia tale da garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile¹⁹ di cui al punto 2 della DGR n. 3632/2015;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- la determinazione dell'entità della spesa ammessa, della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;

¹⁸ La verifica della ragionevolezza delle spese proposte deve essere valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia

¹⁹ Si considera che il contributo abbia effetto incentivante se la spesa ammissibile a contributo (entro i limiti previsti per la misura/tipologia in questione) non sia di importo inferiore al 60% della spesa totale prevista. Es.: una domanda sulla misura 2.1, il cui massimale di spesa ammissibile è di 30.000,00 euro, può avere una spesa totale prevista non superiore a 50.000,00 euro.

- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del verbale di istruttoria iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato;
 - l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
 - l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia dal Bando);
 - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - l'importo del contributo concedibile;
 - in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

2.3 ~ Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana comunica a mezzo PEC al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale e del documento "Dettaglio attribuzione punteggio", indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 2.4 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

2.4 ~ Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una **revisione dell'istruttoria** in SISCO dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

2.5 ~ Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 14.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

3 ~ GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 2 la Comunità Montana approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente", elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente", indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa;
- l'"elenco delle domande non ricevibili", indicando per ciascuna le motivazioni.

La graduatoria mantiene validità fino al termine dell'anno solare di approvazione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana Valle Seriana e sul suo sito internet (www.cmvalleseriana.bg.it), in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

Successivamente all'approvazione della graduatoria, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, la Comunità Montana procede alla registrazione in SIAN delle concessioni a valere sul regime SA.42052 (2015/XA), previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN dei Codici Univoci di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

4 ~ FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi, dando atto della registrazione e dei controlli di cui sopra.

Qualora le risorse disponibili, derivanti dalla quota di riparto assegnata e da eventuali integrazioni da parte della Comunità Montana Valle Seriana, non consentano di finanziare l'ultima domanda in posizione utile in graduatoria per l'intero importo del contributo concedibile, di cui al precedente par. 3, la domanda è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- che sia rispettato il principio dell'effetto incentivante di cui al precedente par. 2, ovvero che l'entità del contributo concedibile sia tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, non sia inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche del richiedente²⁰;
- che il richiedente accetti di effettuare l'intero investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in istruttoria a fronte del contributo ridotto.

Qualora il richiedente non dovesse accettare il contributo ridotto, si procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della quota residua di risorse.

Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive (riparto ulteriore) verrà data priorità di finanziamento alla domanda non finanziata o finanziata parzialmente avente il punteggio più alto in graduatoria.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana Valle Seriana, per le finalità di cui al successivo punto 7.4, trasmette all'ATS competente per territorio l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

5 ~ COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la Comunità Montana Valle Seriana comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari²¹") l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;

²⁰ Con la percentuale di contributo del 40%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 24% della spesa totale; con la percentuale del 50%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 30% della spesa totale; con la percentuale del 60%, non deve essere inferiore al 36% della spesa totale. Esempi:

- tipologia 2.1.4; intervento: acquisto di trattore; richiedente: non giovane; % contributo: 40%; spesa totale: 41.000 euro; spesa ammessa: 30.000 euro; residuo quota di riparto: 4.500,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: $4.500,00/41.000 = 11,0\%$; non può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo ($40\% \times 3/5 = 24\%$);
- tipologia 2.1.5; intervento: realizzazione impianto frutteto; richiedente: giovane; % contributo: 50%; spesa totale: 4.200 euro; spesa ammessa: 4.200,00 euro; residuo quota di riparto: 1.850,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: $1.850,00/4.200,00 = 44,0\%$; può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è superiore ai 3/5 della percentuale di contributo ($50\% \times 3/5 = 30\%$).

²¹ Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

- i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative.

6 ~ ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro quattro mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro diciotto mesi, nel caso di domande di misura 2.2;
- entro dodici mesi, negli altri casi.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 31/2008 e del paragrafo 14 delle Disposizioni attuative approvate con DGR n. 3632/2005, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo punto 6.1.

6.1 ~ Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

- tre mesi per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;
- sei mesi, negli altri casi.

In entrambi i casi, la proroga decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

Nel caso di beneficiari pubblici, in presenza di oggettive situazioni non derivanti da fatto della Pubblica Amministrazione, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente.

La domanda di proroga deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Montana Valle Seriana prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo. La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

6.2 ~ Varianti

6.2.1~ Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, e in specifico:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

6.2.2~ Quando richiedere la variante

La domanda di variante **può essere presentata unicamente con riferimento ad una domanda istruita e finanziata**. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

Ogni variante deve essere **preventivamente richiesta** alla Comunità Montana Valle Seriana, dopo l'ammissione a contributo e prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa. La domanda di variante può essere presentata **solo dopo apposita autorizzazione** rilasciata dall'Amministrazione competente, allo scopo di evitare la presentazione di istanze che compromettano la finanziabilità dell'intera domanda.

6.2.3 ~ Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana Valle Seriana, tramite procedura SISCO, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 4

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in SISCO il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

6.2.4 ~ Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, alla Comunità Montana Valle Seriana un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 4;
3. documentazione di cui al precedente punto 1.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

6.2.5~ Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana Valle Seriana riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. L'istruttoria viene eseguita sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;

- non determini una riduzione della spesa ammessa superiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale²².

La Comunità Montana Valle Seriana che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizza o nega la variante, dandone comunicazione al beneficiario.

Il beneficiario, che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

6.3~ Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. il possesso da parte del cessionario del requisito soggettivo della sufficiente capacità professionale (punto 7.2.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con DGR n. 3632 del 21 maggio 2015);
3. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
4. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

La Comunità Montana istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Comunità Montana comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC). In caso di accoglimento delle osservazioni, la Comunità Montana ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

La Comunità Montana, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente par. 1.

La Comunità Montana istruisce, con le modalità previste al precedente par. 2, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio. Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

²² Si fa riferimento al limite di spesa ammessa a finanziamento e non all'investimento ammesso (spesa totale).

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, la Comunità Montana inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con i dati di cui all'allegato 1 alle Procedure amministrative regionali approvate con decreto n. 4697 del 20 aprile 2020. La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

7~ ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una "**domanda di pagamento**" alla Comunità Montana Valle Seriana. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, mediante l'apposita procedura sul sistema informatico SISCO.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) negli elenchi dei seguenti punti 7.1 e 7.2.

7.1~ Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice relativamente alle forniture e della ditta esecutrice nel caso di lavori e/o servizi (allegato 6);
- tracciabilità²³ dei pagamenti effettuati (cfr. allegato 2); tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- per le opere:
 - certificato di fine lavori, a firma del direttore dei lavori;
 - dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
 - computo metrico dello stato finale dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
 - documentazione fotografica(*);
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS (*), in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso (*) in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio²⁴ del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative approvate con DGR n. 3632/2015; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento;

7.2~ Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- atto di approvazione della contabilità finale (*) e del certificato di regolare esecuzione, contenente l'attestazione che in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative regionali;

²³ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile in analogia.

²⁴ Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

- fatture²⁵ accompagnate da mandati di pagamento quietanzati(*);
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, attestante la realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- certificato di agibilità relativo ai locali per la trasformazione(*);
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS (*), in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso(*), in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- contabilità finale(*);
- documentazione fotografica(*)

7.3~ Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti, redigendo a sistema una specifica relazione che viene controfirmata dal beneficiario al termine del controllo.

Il funzionario istruttore verifica:

- che gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare:
 - che le spese siano state effettivamente sostenute;
 - che le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
 - che le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana. Il contributo viene ridotto, applicando la percentuale prevista, qualora le fatture dovessero attestare una spesa sostenuta di importo inferiore alla spesa ammessa. Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze della visita "in situ", redige sul sistema informativo SISCO la relazione di istruttoria finale e la relativa check list.

La relazione, firmata digitalmente dal funzionario istruttore e, se la procedura interna della Comunità Montana lo richiede, dal responsabile, deve essere caricata su SISCO, con la scansione della relazione di visita in situ debitamente firmata e controfirmata.

Copia dei documenti di cui sopra verrà trasmessa al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

7.4 ~ Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro²⁶, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalle Comunità Montane ai sensi del precedente par. 6 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana Valle Seriana gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

²⁵ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

²⁶ Si fa riferimento alle seguenti normative e alle loro successive modifiche e integrazioni: salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 81/2008; fitofarmaci, D.Lgs. n. 194/1995, DPR n. 290/2001, D.Lgs. n. 150/2012 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", DGR n. 1376/2019 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature, D.Lgs. 17/2010.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

7.5 ~ Liquidazione del contributo

L'erogazione del contributo è subordinato alla verifica della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

- la validità del documento di regolarità contributiva (DURC) come previsto dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»
- la regolarità della documentazione antimafia mediante la "comunicazione antimafia" come previsto dal d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- la Visura Deggendorf sul Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017.

All termine delle verifiche predette la Comunità Montana approva il provvedimento di liquidazione e provvede alla registrazione a SIAN dell'effettivo importo liquidato.

La Comunità Montana provvede ad inserire su SISCO i dati relativi all'importo liquidato e alla data e al numero del mandato di pagamento, a seguito di attivazione di un'apposita sezione.

8 ~ IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al par. 13 delle Disposizioni attuative e precisamente:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative, nel presente provvedimento e nel presente Bando;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

Nel caso in cui la domanda riguardi alcuni specifici interventi, i richiedenti sottoscrivono i seguenti ulteriori impegni, in applicazione dello stesso par. 13:

- in caso di interventi di costruzione di impianti per l'utilizzo delle biomasse vegetali di cui alla tipologia 2.1.1, impegno a ricorrere per il funzionamento degli impianti per almeno i 2/3 a biomassa proveniente dall'azienda stessa e per la rimanente parte da operatori del territorio in cui è localizzato l'impianto;
- in caso di interventi relativi a opere di approvvigionamento energetico rinnovabile (caldaie) di cui alla tipologia 2.2.4, impegno a utilizzare unicamente biomasse vegetali provenienti dalla malga.

9 ~ REVOCA

A norma del par. 14 delle Disposizioni attuative di cui alla DGR n. 3632/2015, nei seguenti casi le Comunità Montane devono procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

- a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
- d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;

- e) l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- f) l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- g) la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

Nel caso in cui il beneficiario sia una Comunità Montana, i provvedimenti di revoca vengono assunti dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

9.1~ Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

10 ~ ERRORE PALESE

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;
- gli errori di attribuzione ad una tipologia di intervento dell'investimento proposto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite SISCO.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata dalla Comunità Montana Valle Seriana, entro la conclusione dell'istruttoria dell'atto di approvazione della graduatoria delle domande di cui al precedente paragrafo 3.

L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente.

La domanda di correzione di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto e deve essere presentata con le modalità di cui al precedente paragrafo 1.

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese.

11~ RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana Valle Seriana mediante consegna diretta o invio via PEC o raccomandata A/R.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore e fatto salvo quanto specificato in merito alle varianti al precedente punto 6.2, non è ammissibile.

12 ~ CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle presenti procedure e dai Bandi delle Comunità Montane o richieste dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 6.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante.

Codice	Tipo di causa di forza maggiore
1	Decesso del beneficiario
2	Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3	Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4	Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5	Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6	Epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7	Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana **Valle Seriana** mediante PEC o raccomandata A/R **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

13 ~ CONTROLLI

13.1 ~ Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana Valle Seriana esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montana secondo i seguenti criteri:

Fattore di rischio 1: CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO.

- Punti 1 Importo inferiore a € 2.000,00;
- Punti 2 Compreso tra 2.000,01 e 8.000,00
- Punti 3 Compreso tra 8.000,01 e 14.000,00
- Punti 4 Compreso tra 14.000,01 e 20.000,00
- Punti 5 Importo superiore a 20.000,01;

Fattore di rischio 2: NUMERO DI TIPOLOGIE INTERESSATE

- Punti 1 2 tipologie interessate
- Punti 2 3 tipologie interessate
- Punti 3 4 o più tipologie interessate

Fattore di rischio 3: TIPOLOGIA D'INVESTIMENTO:

- Punti 1 ristrutturazione/realizzazione fabbricato (misura 2.1 tip. 1, 5, 6 e misura 2.2, 2.3 tip 1);
- Punti 2 acquisto attrezzature di cui alla misura 2.1 tip. 2 e 3 e misura 2.3 tip. 2 e 4;
- Punti 3 acquisto attrezzature di cui alla misura 2.1 tipologia 4;

Le aziende da sottoporre a controllo sono quelle con punteggio maggiore. A parità di punteggio si procederà per estrazione casuale.

Dell'estrazione viene redatta apposita relazione.

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dal terzo punto del par. 13 delle Disposizioni attuative.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio della relazione di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;
- b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc.);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente le spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale.

13.2 ~ Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- b) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

14~ RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Comunità Montana **Valle Seriana** o dalla Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

14.1~ Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

14.2~ Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

15~ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e d.lgs. n. 101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato

SCHEDE DI MISURA

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 5 DICEMBRE 2008 – ARTICOLO 24 MISURA 2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”

SCHEDA DI MISURA

Il sottoscritto _____ rappresentante legale dell'impresa agricola _____ a corredo del modello unico di adesione alle misure previste dall'art. 24 della L.R. 31/08 e dal Bando 2020 della Comunità Montana Valle Seriana,

PROPONE

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

- 2.1.1 realizzazione e adeguamento fabbricati rurali
- 2.1.3 acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
- 2.1.4 adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria
- 2.1.5 colture arboree e arbustive di particolare pregio

PROGRAMMA DI INTERVENTO:

DESCRIZIONE OPERE	INVESTIMENTO PREVISTO € iva esclusa
TOTALE INVESTIMENTO OPERE	€

DESCRIZIONE DOTAZIONI*	INVESTIMENTO PREVISTO € iva esclusa
TOTALE DOTAZIONI	€
TOTALE INVESTIMENTI	€

* specificare se si tratta di macchine/attrezzature specifiche per terreni in forte pendenza

A TAL FINE IL RICHIEDENTE DICHIARA:

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Di operare nel rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni di ammissibilità indicate nelle disposizioni attuative nei seguenti comparti:

<input type="checkbox"/>	Settore carne
<input type="checkbox"/>	Settore lattiero-caseario
<input type="checkbox"/>	Settore apistico
<input type="checkbox"/>	Settore uova

<input type="checkbox"/>	Settore foraggero
<input type="checkbox"/>	Settore orto frutticolo - vinicolo
<input type="checkbox"/>	Settore florovivaismo

Di essere:

- giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni, di età compresa tra i 18 e i 40 anni;

Di possedere capacità professionale:

- qualifica IAP definitivo rilasciato il _____ da _____;
- 2 anni attività agricola come capo azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo c/o _____;
- titolo di studio di livello universitario / diploma di scuola media superiore - istituto professionale - centro di formazione professionale _____
(allegare copia titolo di studio);

CALCOLO PUNTEGGIO

Numero ULA iscritte _____

Consistenza allevamento: _____ UBA; n° _____ capi cunicoli; n° _____ arnie

SAU: _____ di cui alpeggio _____

MUNGIUTRA manuale meccanica lavorazione latte: quintali /giorno _____

Stabulazione fissa libera

Evento eccezionale: _____ (specificare quale evento e data)

DATA ____/____/____

Firma del rappresentante legale

Documentazione specifica da allegare a corredo della domanda:

Autodichiarazione di cui all'allegato 3A

OPERE:

- Progetto esecutivo dei lavori comprendente relazione tecnica, computo metrico estimativo/ analisi prezzi, estratto di mappa e disegni esecutivi (piante, prospetti e sezioni) fotografie;
- Copia del titolo abilitativo per gli interventi edilizi.

DOTAZIONI:

- Due preventivi di spesa

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 come da allegata informativa

_____,

Il dichiarante

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 5 DICEMBRE 2008 – ARTICOLO 24
MISURA 2.2 “Miglioramento produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani”

SCHEMA DI MISURA

Il sottoscritto _____ PROPRIETARIO / AFFITTUARIO / CONCESSIONARIO dell'alpeggio (o malga) denominato/a _____ sita in comune di _____ a corredo del modello unico di adesione alle misure previste dall'art. 24 della L.R. 31/08 e dal Bando 2020 della Comunità Montana Valle Seriana,

PROPONE

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

- 2.2.1: Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio.
- 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.
- 2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.
- 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati
- 2.2.8: Sistemazione di erosioni e dissesti ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

DATI E INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO SUGLI INTERVENTI

Obiettivo dell'intervento:

L'intervento è previsto dal

- piano di assestamento forestale
- piano di indirizzo forestale
- nessun piano

DESCRIZIONE OPERE (suddivise per tipologia d'intervento e comprensive di ogni onere)	INVESTIMENTO PREVISTO €
TOTALE INVESTIMENTO OPERE	€

Dati e informazioni Generali

- L'alpeggio ha usufruito di contributi negli ultimi tre anni (indicare la fonte di finanziamento e l'intervento realizzato) _____

Descrizione alpeggio :

- superficie pascolabile _____
- viabilità: assente/scarsa/buona
- numero di paghe _____
- specie prevalentemente caricata: bovini / ovicaprini/equini
- autorizzazione sanitaria per la lavorazione del latte n. _____

Data ___/___/___

Firma

Documentazione da allegare a corredo della domanda:

Autocertificazione di cui l'allegato 3B

OPERE:

- Progetto esecutivo dei lavori comprendente relazione tecnica, planimetrie di progetto, eventuali fotografie dello stato di fatto, computo metrico analitico estimativo (redatto sulla base del prezziario della Camera di Commercio, delle opere forestali della Regione Lombardia o equivalenti);
- Copia del titolo abilitativo per gli interventi edilizi.
- Delibera di approvazione del progetto esecutivo (nel caso di proprietario pubblico).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 come da allegata informativa

_____li_____

Il dichiarante

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 5 DICEMBRE 2008 – ARTICOLO 24

MISURA 2.3 "Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario"

SCHEDA DI MISURA

Il sottoscritto _____, rappresentante legale della azienda agricola / cooperativa / comune _____, a corredo del modello unico di adesione alle misure previste dall'art. 24 della L.R. 8/31 e dal Bando 2020 della Comunità Montana Valle Seriana;

PROPONE

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

- 2.3.1: adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;
- 2.3.4: allestimento di mezzi di trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati

PROGRAMMA DI INTERVENTO:

SETTORE (*)	DESCRIZIONE OPERE	INVESTIMENTO PREVISTO € iva esclusa
	TOTALE INVESTIMENTO PREVISTO OPERE	

SETTORE (*)	DESCRIZIONE DOTAZIONI	INVESTIMENTO PREVISTO € iva esclusa
	TOTALE DOTAZIONI	
	TOTALE INVESTIMENTI	

(*) indicare il settore per cui si richiede il contributo: Settore carne: bovina, suina, ovi-caprina, Settore lattiero-caseario, Settore frutticolo/cerealicolo/apistico

A TAL FINE IL RICHIEDENTE DICHIARA:

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Di operare nel rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni di ammissibilità indicate nelle disposizioni attuative nei seguenti comparti:

	Settore carne
	Settore lattiero-caseario
	Settore apistico

	Settore orto frutticolo
	Settore cerealicolo

Di essere:

- giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni, di età compresa tra i 18 e i 40 anni;

Di possedere capacità professionale:

- qualifica IAP definitivo rilasciato il _____ da _____;
- 2 anni attività agricola come capo azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo c/o _____;
- titolo di studio di livello universitario / diploma di scuola media superiore - istituto professionale - centro di formazione professionale _____;
allegare copia titolo di studio

CALCOLO PUNTEGGIO

Numero ULA iscritte _____

Consistenza allevamento: _____ UBA; n° _____ capi cunicoli; n° _____ arnie

SAU: _____ di cui alpeggio _____

MUNGIUTRA manuale meccanica lavorazione latte: quintali /giorno _____

Stabulazione fissa libera

Evento eccezionale: _____ (specificare quale evento e data)

DATA ____/____/____

Firma del rappresentante legale

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 come da allegata informativa

_____li _____,

Il dichiarante

ALLEGATO 1 TABELLA UBA AI SENSI DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (UE) N. 808/2014

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1 UBA
Bovini tra i 6 mesi e i 2 anni	0,6 UBA
Bovini meno di 6 mesi	0,4 UBA
Scrofe riproduttrici > 50kg	0,50 UBA
Altri suini	0,30 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

ALLEGATO 2 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

ALLEGATO 3A – MISURA 2.1 E 2.3

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ residente a _____
via _____ in qualità di _____
della ditta/azienda _____
CUAA _____ P. IVA _____

In riferimento alla domanda di aiuto presentata ai sensi della L.R. 31/2008 art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna - domanda n. _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

**DICHIARO
BARRARE LE VOCI NON INTERESSATE.**

che alla data di presentazione della domanda di contributo:

- HO BENEFICIATO / NON HO BENEFICIATO per l'intervento analoghi contributi;
- HO RICHIESTO/ NON HO RICHIESTO per l'intervento oggetto di domanda analoghi contributi, concessi anche con finanziamenti comunitari, negli ultimi tre anni - indicare bando e anno _____
- HO RICHIESTO / NON HO RICHIESTO/ NON NECESSITO DI RICHIEDERE eventuali permessi o autorizzazioni per poter realizzare l'intervento, secondo normativa vigente,
- l'intervento RICADE/ NON RICADE, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000,
 - di AVERE RICHIESTO / NON AVERE RICHIESTO ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di AVER ACQUISITO / NON AVERE ACQUISITO parere positivo eventuali prescrizioni _____
- HO PRESENTATO / NON HO PRESENTATO / NON NECESSITO DI PRESENTARE regolare SCIA poter realizzare l'intervento, secondo normativa vigente

_____ li _____,

Il dichiarante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 come da allegata informativa

.

_____ li _____,

Il dichiarante

ALLEGATO 3B – MISURA 2.2
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ residente a _____
via _____ in qualità di _____
della ditta/azienda _____
CUAA _____ P. IVA _____

In riferimento alla domanda di aiuto presentata ai sensi della L.R. 31/2008 art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna - domanda n. _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARO
BARRARE LE VOCI NON INTERESSATE.

che alla data di presentazione della domanda di contributo:

- di essere PROPRIETARIO / AFFITTUARIO / CONCESSIONARIO, di aver sottoscritto il contratto dell'alpeggio (o malga) denominato/a _____ sita in comune di _____
 - nome del proprietario _____
 - superficie interessata _____
 - riferimenti catastali _____
 - data di stipula _____ scadenza _____ durata _____
 - eventuali _____ clausole _____

- HO BENEFICIATO / NON HO BENEFICIATO per l'intervento analoghi contributi;
- HO RICHIESTO/ NON HO RICHIESTO per l'intervento oggetto di domanda analoghi contributi, concessi anche con finanziamenti comunitari, negli ultimi tre anni - indicare bando e anno _____

- HO RICHIESTO / NON HO RICHIESTO/ NON NECESSITO DI RICHIEDERE eventuali permessi o autorizzazioni per poter realizzare l'intervento, secondo normativa vigente,
- l'intervento RICADE/ NON RICADE , in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000,
 - di AVERE RICHIESTO/ NON AVERE RICHIESTO ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di AVER ACQUISITO / NON AVERE ACQUISITO parere positivo eventuali prescrizioni _____

- HO PRESENTATO / NON HO PRESENTATO / NON NECESSITO DI PRESENTARE regolare SCIA poter realizzare l'intervento, secondo normativa vigente

_____ li _____,

Il dichiarante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 come da allegata informativa

.

_____ li _____,

Il dichiarante

ALLEGATO 4 - QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Tipologia intervento	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

ALLEGATO 5 – FACSIMILE LIBERATORIA

CARTA INTESTATA DELLA DITTA FORNITRICE

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate

Numero fattura	Data	Oggetto spesa	Cod. *	Estremi di pagamento	Data	Importo lordo	Importo IVA	Importo al netto di IVA

* codice pagamento: **1)** bonifico, **2)** home banking, **3)** assegno, **4)** altro.

Data e Timbro della ditta

firma del legale rappresentante



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Procedure amministrative per la gestione dei contributi erogati

ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31

“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”

Prima che lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito mail e telefonico) sono trattati al fine di *realizzare gli adempimenti* connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi effettuata ai sensi dell'art. 24 della L.R. 31/2008.

Il trattamento è effettuato ai sensi art 6, par.fo 1, lett e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia- nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano - per finalità di presidio, monitoraggio e controllo della procedura di erogazione dei contributi e per la gestione della piattaforma informatica (SISCO).

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rdp@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA SpA in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal titolare. Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I suoi dati vengono altresì comunicati alla Comunità montana Valle Seriana, in qualità di titolare autonomo del trattamento relativamente all'esercizio delle funzioni amministrative ad essa conferite dalla l.r. 31/2008.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I suoi dati personali saranno conservati per un termine di 10 anni dalla data di erogazione dell'ultimo contributo a suo favore

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue richieste per l'esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.